



CONVENZIONE TRA LA "CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE" E "L'EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA" PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE SPESE INERENTI ALLA GESTIONE DEGLI EDIFICI E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE.

L'anno duemilaventuno (2021) addì del mese di

TRA

la Dott.ssa Maria Cecilia Tosi, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene e sottoscrive non in proprio ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, con sede in Via Cavour n. 1, Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente responsabile della Direzione "Patrimonio e T.P.L.", come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017, per la quale agisce e si impegna, per quanto di competenza, in virtù dei poteri conferiti allo stesso dall'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 e domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente, di seguito, per brevità "**Città Metropolitana**"

- da una parte.

E

Il Dott. Giorgio Fiorenza, nato a Firenze il 06/09/1957 – Codice Fiscale FRNGRG57P06D612C il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Educandato Statale SS Annunziata (C.F. 80020110484), in forza di nomina intervenuta a seguito di D.M. 812 del 24/09/2019, con sede in Firenze, Piazzale del Poggio Imperiale n.1, di seguito, per brevità "**Educandato**" o "**Educandato Statale SS. Annunziata**"

- dall'altra parte.

Le parti, congiuntamente anche definite "**Parti**" e singolarmente "**Parte**", premettono quanto segue:

- lo Stato è proprietario di un compendio ubicato in Firenze in prossimità del piazzale del Poggio Imperiale (il quale prende il nome dal compendio stesso) ed è costituito da numerosi edifici tra cui la Villa del Poggio Imperiale con poderi e fabbricati originariamente annessi alla villa stessa, oltre a terreni di ampia estensione, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze nel Fig.142, p.lla 28, subb. 502 e 503 (Villa), p.lla 32 (Cappella mortuaria e terreno pertinenziale), p.lla 559 (Centrate termica e terreno pertinenziale), p.lla 36, subb. 1, 2, 3, 4 e 5 (Colonica e terreno pertinenziale) e al Catasto Terreni del medesimo Comune nel Fig. 142, p.lle 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 493, 558 e 668 per una superficie lorda complessiva dei fabbricati pari indicativamente a 18.600

- mq e una superficie fondiaria complessiva dell'intero compendio indicativamente pari a 132.831 mq, corrispondenti a oltre 13 ettari;
- l'immobile è transitato tra i beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato con l'incorporazione nel Regno d'Italia del Granducato di Toscana;
 - con Decreto del 5/01/1954 n.1125, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha dichiarato il compendio in oggetto di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sottoponendolo alla disciplina di tutela del suddetto Decreto Legislativo;
 - il compendio demaniale suddetto, è stato utilizzato sin dal 22/06/1866 dall'Educandato Femminile della Santissima Annunziata;
 - ai sensi dell'art.204 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 *“Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte. 2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione...”*;
 - ai sensi dell'articolo 27, della Legge 20/07/1962 n.1073, *“Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata”*;
 - ai sensi della predetta normativa, il compendio demaniale suddetto è stato concesso in uso gratuito e perpetuo dall'Educandato Femminile della Santissima Annunziata mediante due atti rispettivamente concessione rep.256/2004 del 21/01/2004, avente ad oggetto la porzione identificata al foglio 142 p.lle 28 sub 502e 503 e la concessione rep.321/2004 del 20/09/2004 avente ad oggetto la porzione del compendio identificata al foglio 142 p.lle 493, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;
 - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 23/1996, *“gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione”*;
 - mediante atto rep.257 del 21/01/2004, sottoscritto ai sensi dell'art. 8 comma 6 della citata legge 23/1996, le porzioni del compendio destinate ad attività scolastiche erano state concesse in uso perpetuo e gratuito alla Provincia di Firenze, cui è subentrata la Città Metropolitana di Firenze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
 - tale concessione prevedeva a carico dell'ente la manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di immobile concessa e la stipula di una convenzione tra Provincia e Educandato per la disciplina del trasferimento dall'istituzione scolastica alla Provincia delle somme necessarie per il funzionamento, la gestione e la manutenzione ordinaria della porzione di edificio concessa in uso, nonché i criteri di ripartizione tra i due enti interessati delle spese comuni;
 - il 27 giugno 2005 veniva sottoscritta tra la Provincia e l'Educandato la convenzione rep. 19038, per effetto della quale:
 - l'Educandato avrebbe provveduto direttamente a propria cura e spese, anche per la porzione concessa in uso alla Provincia, a tutti gli interventi necessari per il funzionamento, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'intero edificio, nonché a tutte le spese di ufficio e arredamento, alle utenze, alle pulizie dei locali e alla TARSU;
 - la manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sarebbero stati effettuati a cura e spese dei due enti, ciascuno per la porzione di competenza e precisamente nella misura del 49,4% da parte della Provincia e del 50,6% da parte dell'Educandato, secondo una tabella provvisoria di ripartizione che gli enti avrebbero dovuto aggiornare in occasione della progettazione del primo intervento sulle parti comuni;
 - il 20 marzo 2007 veniva sottoscritta tra la Provincia e l'Istituto Statale Santissima Annunziata la convenzione rep. 20124 *“per la regolamentazione delle funzioni e delle spese inerenti la gestione degli edifici e delle attività scolastiche”*, analoga a quella sottoscritta con tutti gli istituti scolastici di competenza della Provincia, ai sensi della legge n. 23/96, che dunque non teneva conto degli accordi

già intercorsi con l'Agenzia de Demanio e l'Educandato, prevedeva a carico della Provincia anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione in uso.

Considerato il Consiglio metropolitano, preso atto che :

- il Consiglio di Amministrazione dell'Educandato, a fronte anche di risorse assegnate dal MIBACT e anche reperite tramite elargizioni di terzi, aveva individuato una serie di interventi necessari per garantire la sicurezza anche sismica, la funzionalità e la salvaguardia del Complesso monumentale, Patrimonio mondiale dell'Umanità tutelato dall'UNESCO;
- che la commistione tra le due strutture, e le diverse e per certi versi contraddittorie pattuizioni contenute nelle convenzioni sopra richiamate, avevano ingenerato non pochi problemi in materia di manutenzione e valorizzazione del patrimonio e di gestione ordinaria dell'Educandato;
- che la Città Metropolitana, subentrata alla Provincia dal 1° gennaio 2015, per gli interventi di manutenzione straordinaria a suo carico, in esito alla convenzione del 2007, sarebbe dovuta intervenire direttamente su alcuni spazi del Complesso monumentale, per interventi impiantistici e di accertamento statico strutturale di elevato livello e conseguenziale importante impegno economico;
- che con istanza del 10/07/2018, prot. 2018/10158 della Direzione Regionale dell'Agenzia del demanio, l'Educandato aveva chiesto l'acquisizione in via esclusiva, in termini di concessione ad uso perpetuo, anche dei locali che erano stati concessi all'allora Provincia di Firenze e in generale l'elaborazione di un tavolo di lavoro per la revisione delle suddette concessioni,
- che con nota prot.33759 del 12/07/2018, la Direzione patrimonio di questa Città Metropolitana di Firenze aveva comunicato la disponibilità alla revisione della concessione in uso, aumentando e regolarizzando gli spazi in favore dell'Educandato;
- che la Direzione Regionale dell'Agenzia del demanio preso atto della volontà dei due concessionari di rivedere i rispettivi spazi in uso e della necessità di dare corso ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria, disponeva, ai sensi del DPR 367 del 13/07/1998, un'ispezione demaniale dell'immobile al fine di verificare lo stato di occupazione e di manutenzione del bene, nonché gli aspetti connessi alla regolarità urbanistica ed edilizia del compendio e comunicava di assentire alla richiesta dell'Educandato, previo consenso della Città metropolitana, con deliberazione n. 105 del 19/12/2018 condivideva la necessità di rimodulare le convenzioni in essere tra l'Agenzia del Demanio e l'Educandato e la Città metropolitana, affinché l'Educandato entrasse in "possesso" dell'intera struttura per realizzare, in autonomia, quanto necessario per la salvaguardia e la tutela del patrimonio immobiliare, storico ed artistico, ferma restando ai sensi della legge 23/96, la conferma della disponibilità degli spazi ad uso scolastico, per gli indirizzi di istruzione superiore di competenza dell'Ente;

Atteso che con la suddetta deliberazione il Consiglio metropolitano:

- a) dava mandato alla Direzione patrimonio di concordare una convenzione con la quale, l'Educandato in deroga alle previsioni di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) L.23/1996, si assumesse la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il compendio della "Villa di Poggio Imperiale" comprese le aree già oggetto di concessione alla Provincia, facendosi carico dei relativi oneri anche finanziari, così da lasciare in capo alla Città metropolitana la sola manutenzione ordinaria degli spazi ad uso scolastico e quota parte delle spese per la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento, per lo spurgo dei pozzi neri nonché per le forniture degli altri servizi comuni, da determinarsi sulla base di tabelle millesimali;
- b) a saldo e stralcio di eventuali partite ancora sospese, relativamente alle convenzioni in essere, assumeva a carico della Città metropolitana l'onere di procedere ad alcuni interventi diventati oramai indifferibili, i cui costi di realizzazione per un importo di 300.000,00 euro risultavano già stanziati nel bilancio corrente dell'ente:

Atteso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1974 del 10 luglio 2019 si approvava lo schema di convenzione tra la Città metropolitana e l'Educandato Statale SS. Annunziata, e relativi allegati (planimetria e tabelle millesimali);
- tale convenzione non veniva sottoscritta in quanto con nota del 6.4.2020, l'Educandato chiedeva all'Agenzia del Demanio di procedere alla stipula in favore dello stesso di un unico atto di concessione in uso gratuito del compendio in oggetto, includendo i locali destinati ad attività scolastica oggetto di atto di concessione in uso in favore della Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art.204 comma 8 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994, in base al quale "*Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi*";
- la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, accertava che la disciplina applicabile al compendio sopra descritto è quella di cui al combinato disposto dell'art. 27 della L.n.1073 del 20/07/1962 e dell'art. 204 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994, che tale immobile fin dall'inizio avrebbe dovuto formare oggetto di un unico atto di concessione in via esclusiva in favore dell'Educandato Femminile Statale della SS Annunziata di Firenze e che pertanto era necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo atto di concessione per la corretta regolamentazione dei rapporti con il medesimo Istituto, anche alla luce del consenso espresso al riguardo dalla Città Metropolitana di Firenze;
- in data 16 giugno 2020 con convenzione rep.675 l'Agenzia del Demanio ha concesso in uso gratuito perpetuo, ai sensi dell'articolo 27, della Legge 20/07/1962 n.1073 e dell'art. 204 del D.lgs. n.297/94, all'Educandato femminile Statale della SS. Annunziata di Firenze, l'intero compendio "Villa del Poggio Imperiale";
- la Convenzione prevede l'impegno dell'Educandato a sottoscrivere un'apposita convenzione con la Città Metropolitana, per garantire la presenza all'interno del compendio della scuola di istruzione secondaria superiore, dando atto, a far data dalla sottoscrizione della concessione, sono da considerarsi superati e non più vigenti - con salvezza degli effetti fin qui prodotti - gli atti di concessione rep. 256/2004 e rep. 321/2004 del 21/01/2004 sottoscritti dall'allora Filiale di Firenze dell'Agenzia del Demanio in favore dell'Educandato e l'atto di concessione rep. 257 del 21/01/2004 rilasciato in favore dell'allora Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana di Firenze;
- ai fini della revisione delle superfici ad uso scolastico, è stata redatta una nuova planimetria indicativa, copia della quale si allega alla presente perché ne costituisca parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- a seguito della nuova modulazione degli spazi in uso all'attività didattica, sono state redatte le nuove tabelle millesimali che tengono conto delle nuove destinazioni d'uso;
- tali tabelle hanno dato origine ad una quota pari a 243 millesimi a carico della Città Metropolitana e 757 millesimi a carico dell'Educandato, al netto :
 - del fabbricato ad uso di palestra in attesa del nuovo assetto che scaturirà dalla realizzazione della nuova zona sportiva che sarà pronta entro la fine del mese di settembre 2021;
 - di tutte le aree scoperte di pertinenza del plesso monumentale denominato Villa del Poggio Imperiale;

Considerato dunque che è stato aggiornato lo schema di convenzione già approvato con la determina n. 1974/2019, come da schema allegato al presente atto che prevede tra l'altro la compartecipazione della Città metropolitana di Firenze, con un importo concordato a corpo di

Euro 250.000,00 alla realizzazione in cucina dell'angolo della celiachia, e all'adeguamento strutturale ed impiantistico degli spogliatoi posti nel seminterrato del compendio, che saranno utilizzati oltre che dagli studenti dell'Istituto di istruzione superiore presente all'interno del compendio anche dagli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana, unitamente alla tensostruttura ad uso palestra che l'Educandato realizzerà a suo totale carico;

- che la spesa complessiva che l'Educandato sosterrà per gli interventi sopra indicati (angolo celiachia, riqualificazione spogliatoi e acquisto tensostruttura ad uso palestra), assommano a complessivi € 533.896,00 e dunque è stato ritenuto congruo il cofinanziamento per i primi due interventi nell'importo indicato di € 250.000,00 già stanziato nel bilancio di esercizio 2021 dell'Ente;

Tutto ciò premesso, considerato e atteso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Generalità ed ambiti di competenza

2.1 L'Educandato e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione conferma la disponibilità degli spazi ad uso scolastico per gli indirizzi di istruzione secondaria superiore di competenza della Città Metropolitana, e di cui alle planimetrie allegate al presente atto sub A-1 e A-2, in conformità della loro destinazione e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, sino a quando permanga la loro destinazione ad uso scolastico.

2.3 La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutto il compendio della "Villa di Poggio Imperiale", compresa, in deroga alle previsioni di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) L.23/1996, la porzione di immobile nella disponibilità della Città Metropolitana, è a carico dell'Educandato.

2.4 Alla Città Metropolitana residua la sola manutenzione ordinaria degli spazi ad uso scolastico e quota parte delle spese per la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento, per lo spurgo dei pozzi neri e la fornitura degli altri servizi comuni, da determinarsi sulla base di tabelle millesimali che, in allegato alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.5 Restano inoltre a carico della Città Metropolitana:

- le spese, in quota parte per gli spazi ad uso scolastico, per imposte e tasse sull'immobile e, più in generale, per le utenze, escluse le spese per telegrammi e per il collegamento ad internet, da verificare sulla base delle situazioni esistenti. Il rimborso è effettuato dalla Città Metropolitana secondo quanto previsto al successivo articolo 3;

- le spese, in quota parte per gli spazi ad uso scolastico, per la manutenzione straordinaria dell'immobile. Il rimborso è effettuato dalla Città Metropolitana secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

- gli oneri finanziari per la fornitura di arredi e servizi delegata all'Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore, di cui al successivo articolo 5;

- gli oneri finanziari per gli interventi di minuta manutenzione straordinaria delegati all'Istituto di istruzione secondaria superiore, di cui al successivo articolo 6;

ART. 3 - Spese per utenze

3.1 Le spese per le utenze elettriche, per le utenze idriche, per la climatizzazione invernale ed estiva, per le utenze energetiche in genere, per le utenze telefoniche, escluse le utenze dedicate ai telegrammi ed equiparate a spese postali, come peraltro quelle per il collegamento ad internet, e comunque da verificare sulla base delle situazioni esistenti, sono direttamente a carico della Città Metropolitana in quota parte, essendo ripartite tra questa e l'Educandato sulla base di tabelle millesimali allegate alla presente Convenzione.

3.2 Le relative risorse sono stanziare annualmente dalla Città Metropolitana sulla base delle spese sostenute per l'anno precedente e sono liquidate per il 75% in acconto, in tre rate di pari importo, entro il 15 febbraio, 15 giugno e 15 ottobre di ciascun anno. Il conguaglio è liquidato entro il 31 marzo dell'anno successivo e comunque previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa.

3.3 In deroga a quanto sopra pattuito, per l'anno 2021 entro il 15 giugno, la Città metropolitana provvederà a versare all'Educandato la somma di € 34.319,00 pari al 50% della quota dovuta, salvo conguaglio, determinata sulla base delle tabelle millesimali con riferimento alla spesa media sostenuta dall'Educandato nelle annualità 2019/2020.

ART. 4 - Spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile

4.1 La Città Metropolitana potrà concorrere alle spese di manutenzione straordinaria esclusivamente per gli interventi ritenuti indispensabili per la sicurezza, agibilità ed efficienza impiantistica del compendio, con esclusione degli interventi finalizzati a migliorie di altro genere.

4.2 Gli interventi saranno concordati tra Educandato e Città metropolitana entro il mese di luglio di ciascun anno. Potranno essere co-finanziati dalla Città Metropolitana solo ed esclusivamente le voci di spesa che risultino dettagliate analiticamente tramite perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e risultino coerenti rispetto al Prezziario dei lavori pubblici della Regione Toscana in vigore. La ripartizione delle spese sarà effettuata utilizzando le tabelle millesimali allegate alla presente convenzione.

4.3 Le risorse saranno stanziare dalla Città Metropolitana nei propri bilanci di esercizio, sulla base del cronoprogramma degli interventi proposti e saranno liquidati con le tempistiche di volta in volta concordate, previa acquisizione dei documenti giustificativi di spesa.

4.5 Resta inteso che a tutti gli adempimenti tecnici, amministrativi e di rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro, sicurezza e appalti, necessari per la realizzazione degli interventi dovrà provvedere l'Educandato, con esonero di qualsiasi responsabilità della Città Metropolitana di Firenze.

4.6 Per l'anno in corso, tenuto conto degli interventi programmati dall'Educandato anche fronteggiare l'emergenza da Covid 19, la Città Metropolitana ha deciso di cofinanziare con un importo a corpo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) la realizzazione in cucina dell'angolo della celiachia e la riqualificazione dei locali ad uso spogliatoi ubicati al piano seminterrato del compendio. L'importo sarà liquidato in tre tranches come segue: la prima di € 100.000,00 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la seconda di € 100.000,00 entro 60 giorni dalla data di inizio dei lavori per la realizzazione in cucina dell'angolo della celiachia e dei lavori di riqualificazione degli spogliatoi, la terza di € 50.000,00 ad avvenuta ultimazione dei lavori e presentazione dei collaudi/ certificati di regolare esecuzione.

4.5 Le parti convengono che la tensostruttura ad uso palestra sarà utilizzata dall'Istituto allocato nel compendio e anche dagli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana, negli orari che saranno concordati dall'Educandato con i due dirigenti scolastici.

Art. 5 - Fornitura di arredi e servizi (Fondo ordinario e Fondo per acquisto arredi)

5.1 La Città Metropolitana provvederà ad assegnare all'Istituto Scolastico di Istruzione secondaria di sua competenza, le risorse finanziarie annualmente deliberate dal Consiglio metropolitano affinché possa far fronte a:

- acquisto e manutenzione arredi ed attrezzature per aule e uffici (gli arredi e le attrezzature così acquistate saranno inventariati dall'ufficio Patrimonio nella Città Metropolitana che opererà le opportune scritture contabili a rettifica);
- acquisto e manutenzione fotocopiatrici;
- acquisto e manutenzione centralini telefonici;
- acquisto e manutenzione hardware e software per la gestione amministrativa dell'Istituto ed in particolare per le segreterie (esclusi comunque hardware e software per la didattica di competenza statale);
- gestione e smaltimento rifiuti di qualunque genere, provenienti dallo svolgimento dell'attività dell'Istituto Scolastico;
- primi interventi di transennature e/o inibizione di eventuali spazi a rischio allorquando ne venga individuata l'esigenza e dove possibile, rimozione immediata del pericolo stesso;

ART. 6 - Fondo per interventi minuti di manutenzione straordinaria.

6.1 La Città Metropolitana provvede ad assegnare all'Istituto Scolastico di istruzione secondaria le risorse finanziarie annualmente deliberate dal Consiglio metropolitano per far fronte a interventi minuti di manutenzione straordinaria afferenti alla porzione di immobile in disponibilità e di cui alle planimetrie allegate.

6.2 Considerata la specificità della situazione e l'obbligo assunto dall'Educandato di farsi carico della manutenzione straordinaria dell'intero compendio, le risorse assegnate potranno essere utilizzate esclusivamente per:

- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema dell'edificio e non interferiscano con le strutture portanti;
- dotazione di nuovi impianti tecnologici di limitata estensione e a carattere puntuale (anti-intrusione, videosorveglianza, videocitofonici, interfonici, di condizionamento ed elettrici)
- sostituzione di pezzi sanitari usurati/deteriorati;
- coloriture di interni;
- interventi murali di piccola entità che non richiedono autorizzazioni (Comune, ASL, VV.FF., Sovrintendenza);
- interventi di manutenzione degli impianti idrotermosanitari, ad eccezione della centrale termica.

6.3 Sono soggetti a formale autorizzazione preventiva dell'Agenzia del Demanio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze tutti gli interventi da realizzarsi all'interno del "plesso monumentale" in quanto vincolato ai sensi del Dlgs n° 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Tutti gli interventi sopra elencati, ancorché a carico dell'Istituto scolastico, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dalla Città metropolitana e dalla competente Soprintendenza.

Art. 7 - Durata della convenzione.

7.1 La durata della presente convenzione è triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa. Alla scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata alle stesse condizioni, di tre anni in tre anni, salvo disdetta da darsi con preavviso di almeno tre mesi da una delle parti tramite PEC.

7.2 Alla fine del primo anno, le parti procederanno ad una valutazione congiunta delle attività svolte e dei problemi affrontati, procedendo ad eventuali revisioni e integrazioni dell'intesa.

7.3 Rimane comunque facoltà della Città Metropolitana di Firenze revocare in qualsiasi momento la presente convenzione o proporre di apportare revisioni e/o integrazioni alla stessa, nel caso di

variazioni della normativa vigente, garantendo gli impegni di spesa assunti sino a quel momento dall'Educandato, entro i limiti delle competenze dell'Amministrazione metropolitana.

ART. 8 - Variazioni

8.1 Dietro richiesta di una delle parti e previo loro accordo, la presente convenzione potrà essere oggetto di modifica. La revisione dovrà essere concordata per l'anno successivo entro l'undicesimo mese dell'anno in corso.

ART. 9 - Norme finali e controversie

9.1 Le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi rispettiva pretesa creditoria e debitoria riferita al periodo antecedente alla sottoscrizione della presente convenzione, fatte salve le spese per utenze di cui all'art. 3 che saranno rimborsate con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

9.2 Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile ed ogni altra norma di legge vigente in materia. Per ogni controversia relativa al presente atto ed alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione in via amministrativa. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 10-Dati personali

Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (e del Regolamento UE n. 2016/679), solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla loro attività, fatta salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 11 – Registrazione

Ai fini fiscali si precisa che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 ed è registrabile in caso di uso, a tassa fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Città Metropolitana di Firenze:
La Dirigente responsabile della Direzione
Patrimonio e T.P.L.
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

Per l'Educandato Statale della SS. Annunziata:
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giorgio Fiorenza